

Legge del 07 ottobre 1969, n. 742

Art. 1

*Il decorso dei **termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie **ed a quelle amministrative** è sospeso di diritto **dal 1° al 31 agosto di ciascun anno** e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'art. 201 del codice di procedura penale.*